

Abstract. *Le clausole contenenti condizioni particolarmente gravose per il contraente debole, stante il loro evidente contenuto vessatorio, devono essere oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte dell'aderente, in modo da consentire all'obbligato di porre la sua attenzione sul contenuto di ogni singola clausola.*

* * * * *

**TRIBUNALE DI PERUGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Perugia, Dott.ssa R.L. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. (...) del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2011 e promossa da

P.E., rappresentata e difesa dall'Avv. F.M. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (...), attrice

contro

C. s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. G.R. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (...),

convenuta

OGGETTO: Declaratoria vessatorietà clausole contratto e recesso

CONCLUSIONI PER L'ATTRICE: "Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: 1) accertare e dichiarare la vessatorietà e conseguente nullità e/o inefficacia delle clausole del contratto stipulato in data 17/09/2008 tra l'attrice e la società convenuta e dichiarare legittimo il recesso dell'attrice dal predetto contratto; in subordine dichiarare la risoluzione del contratto per inesatto adempimento o inadempimento per fatto e colpa della società convenuta, con ogni conseguenza di legge; 2) condannare conseguentemente la società convenuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione della somma corrisposta di € 12.661,52 o di quella inferiore ritenuta di giustizia, anche previo riconoscimento e detrazione delle spese effettivamente sostenute e provate dalla società convenuta sino al recesso o alla risoluzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del pagamento al saldo.

Con vittoria di spese, funzioni, onorari, spese generali ed accessori come per legge".

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA: "Voglia il Giudice adito, in via principale respingere le domande tutte proposte dalla Sig.ra E.P nei confronti di C. s.r.l., in quanto infondate. Con vittoria di spese".

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Sig.ra E.P. notificava in data 22/03/2011 atto di citazione nei confronti di C. s.r.l., per sentire dichiarare la vessatorietà e nullità e/o inefficacia delle clausole contenute nel contratto del 17/09/2008 e dichiarare legittimo il recesso dell'attrice rispetto a detto contratto; in subordine dichiarare la risoluzione dello stesso contratto per inesatto adempimento o inadempimento per fatto e colpa della società convenuta, con ogni conseguenza di legge; condannare la società convenuta alla restituzione della somma, interamente corrisposta, di € 12.661,52 o di quella inferiore ritenuta di giustizia, anche previo riconoscimento e detrazione delle spese effettivamente

sostenute e provate dalla società convenuta sino al recesso o alla risoluzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal pagamento alla restituzione, con il favore delle spese.

Nell'anno 2008 la Sig.ra P. aveva deciso di riprendere gli studi di ragioneria, interrotti dopo il terzo anno per motivi familiari e perciò aveva deciso di ricorrere ad un supporto didattico, che le consentisse di essere assistita e guidata per superare gli esami. Si rivolgeva alla organizzazione G.S., che le era stato riferito essere in grado di darle tale supporto, e nel corso dei colloqui manifestava di avere qualche perplessità nella riuscita dell'impresa, per avere interrotto da tempo gli studi e per avere un bimbo piccolo.

Riceveva rassicurazioni dai dipendenti della società circa l'inizio dei corsi, la possibilità di cominciare i corsi, fare qualche lezione e poi decidere se proseguire o meno; in caso negativo le sarebbe stato richiesto il compenso solo per le ore di lezione effettivamente svolte. Rimanendo dubbi, veniva proposto alla attrice di intraprendere la preparazione per un corso di studi più leggero di Ragioneria, come quello del liceo pedagogico, che avrebbe comunque garantito il conseguimento di un diploma; nella circostanza veniva ribadita la possibilità di effettuare una prova e, in caso di ritiro, pagare solo le lezioni seguite.

Seguiva un altro incontro con tale Sig.ra S.B., che ribadiva la possibilità di una prova, con il pagamento delle sole lezioni effettivamente impartite e questa assicurazione convinceva la Sig.ra P. a sottoscrivere un contratto, che letto successivamente prevedeva una serie di clausole, ma nessuna di quelle contenenti le garanzie date a voce, anzi smentiva accordi di questo tipo che non fossero controfirmati dal legale rappresentante della società, che pure non aveva firmato il contratto.

Veniva previsto il pagamento immediato di tutto il corso, per la complessiva somma di € 11.250,00 parte di questi per € 5.000,00 corrisposti in anticipo e parte corrisposti mediante finanziamento della Banca (...) del Gruppo (...), da restituire in 36 rate mensili di € 212,82, così che i costi aggiuntivi del finanziamento portavano all'esborso di € 12.661,52 oltre spese e commissioni bancarie. La Sig.ra P. si avvedeva che la didattica praticata non corrispondeva a quella promessa e non le avrebbe mai consentito di affrontare gli esami; decideva pertanto di recedere dal contratto.

Anche la proposta transattiva formulata dall'attrice (pagamento del 20% dell'importo convenuto), considerato che il recesso non veniva accettato dalla convenuta, non trovava esito positivo. Seguiva la notifica della citazione, ravvisando nel contratto predisposto dalla convenuta la sussistenza di clausole vessatorie quali la n. 2, 3, 4, predisposte in danno del contraente debole. L'inefficacia di tali clausole, secondo la prospettazione attorea, consentivano alla attrice di recedere in qualsiasi momento dal contratto, eventualmente previo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Si costituiva la società convenuta, la quale contestava l'atto di citazione e concludeva per il rigetto delle domande avanzate. Specificava C. s.r.l. come l'accordo contrattuale rispondesse alla normativa contenuta negli artt. 1469 *bis* c.c. e 48 del d.lg. n. 206/05 (Codice del Consumo) e come il recesso formalizzato non rispondesse a quanto pattuito specificamente all'art. 4 (diritto di pentimento da esercitarsi entro il termine di dieci giorni, allorché la convenuta aveva dato parziale esecuzione alle obbligazioni assunte nei confronti della cliente). Contestava altresì la domanda formulata di risoluzione del contratto per inadempimento, avendo essa correttamente adempiuto alle obbligazioni cui si era impegnata, organizzando il servizio di assistenza didattica prescelto, predisponendo il relativo servizio, e somministrando le lezioni individuali per la preparazione delle materie di esame.

La causa è stata istruita con produzioni documentali, una prova per testi, mentre non si dava corso all'interrogatorio formale del legale rappresentante, per motivi personali. All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni le parti concludevano come da verbale in atti.

Il contratto stipulato tra le parti, prodotto in atti, è indicato quale "servizio di assistenza didattica" con correlato acquisto di materiale editoriale didattico e di guida metodologica allo studio.

Dall'esame del regolamento contrattuale emerge come la Sig.ra E.P. si sia impegnata a versare l'importo di € 11.250,00, Iva inclusa, di cui € 9.350,00, iva inclusa, per il servizio di assistenza didattica e € 1.900,00, iva inclusa, per l'acquisto del materiale didattico.

La controprestazione cui si obbliga C. s.r.l. viene definita dall'art. 2 delle condizioni generali e dall'art. 6, i quali recano specificamente, art. 2 (Oggetto): "la società eroga servizi di assistenza didattica acquistati secondo le modalità descritte nel riquadro «descrizione del servizio» e/o fornisce il materiale editoriale acquistato, edito da C. s.r.l. o da altro soggetto giuridico, secondo le modalità indicate nell'articolo 6 [...] la società non riconoscerà sconti, facilitazioni e promesse verbali se non approvate espressamente per iscritto dal legale rappresentante della società".

Il riquadro "descrizione del servizio" indica: a) incontro propedeutico con il responsabile didattico per la qualificazione e la quantificazione dei bisogni formativi e delle potenzialità del cliente/beneficiario attraverso la somministrazione del questionario MQS con pianificazione del percorso scolastico, cioè, a prescindere dal servizio acquistato con il presente contratto, la progettazione dell'integrale percorso finalizzato al conseguimento del diploma prescelto; b) la programmazione didattica; c) incontri collettivi della durata massima di tre ore l'uno nel corso dei quali il/i tutor/es forniscono l'assistenza didattica relativa alla programmazione didattica; detti incontri si tengono nel periodo da ottobre a giugno per un numero massimo di tre incontri settimanali; d) lezioni individuali, ove previste.

Il medesimo riquadro reca indicazioni in ordine al materiale editoriale, servizi di supporto, durata del servizio.

Si duole l'attrice della vessatorietà di alcune clausole del ridetto contratto, segnatamente quella di cui al questionario della prima pagina, e di cui agli artt. 2 (oggetto), 3 (costo) e 4 (recesso entro 10 giorni dalla stipula) delle condizioni generali.

La doglianza coglie nel segno. L'esame del contratto in atti denota invero una singolare predisposizione della disciplina del rapporto contrattuale, da ricondursi alla prestazione di opera professionale intellettuale, peraltro non connotata da parametri di correttezza e buona fede.

Che la Sig.ra P. non avesse ricevuto specifica e dettagliata contezza dell'impegno che assumeva è facilmente desumibile dalla inserzione del questionario di cui alla prima pagina, recante significative diciture dettaglianti il regolamento contrattuale, quasi a voler aggiungere forza ad un vincolo in sé già definito, seppur con le sibilline clausole di cui alle condizioni generali ("questionario che ha lo scopo di verificare l'effettiva comprensione delle norme che regolano il contratto da lei sottoscritto").

Per le condizioni particolarmente gravose per il contraente debole, e non vi è dubbio che nella fattispecie il contraente debole è la Sig.ra P., è prescritto che le stesse non solo debbano essere rese conoscibili, ma debbano essere oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte dell'aderente, in maniera tale che si abbia la certezza che l'obbligato sia stato posto in grado di fermare la sua attenzione sul contenuto di ogni singola clausola. E che si tratti di condizioni particolarmente gravose è facilmente desumibile dalla lettura delle clausole di certo non cristalline richiedenti la predisposizione di un apposito questionario.

Trattasi all'evidenza di clausole dal chiarissimo contenuto vessatorio, predisposte unilateralmente dal solo contraente C. su peculiare modulo o formulario e come tali radicalmente nulle in relazione:

- all'oggetto (art. 2; al riguardo, che dalla lettura del regolamento contrattuale non è possibile determinare l'oggetto principale del contratto ovvero l'attività didattica il cui espletamento forma oggetto dell'obbligazione assunta dalla società convenuta; inoltre, la prestazione appare del tutto indefinita non soltanto con riguardo all'aspetto quantitativo ma anche con riguardo all'aspetto qualitativo, posto che il riferimento è formulato in relazione al corso di diploma in ragioneria, classe terza quarta e quinta ma non viene data alcuna specificazione in ordine alle sue caratteristiche, alle

metodologie di insegnamento, alla qualificazione professionale del personale docente; non è dubbio che tale genericità in ordine alla natura della prestazione, se sommata alla specifica incertezza con riguardo al numero ed alla durata delle lezioni rende del tutto indeterminata l'obbligazione assunta dalla parte); - al costo (art. 3); - al recesso (art. 4).

In ordine alla questione del recesso, nella fattispecie occorre valutare il contenuto della pattuizione negoziale al fine di desumere se le parti contrattuali abbiano voluto o meno vincolarsi in modo tale da escludere la possibilità di scioglimento del contratto *ante tempore*.

La Sig.ra P., a parere di questo Giudice, ha legittimamente esercitato il diritto di recesso dal contratto previsto dal primo comma dell'art. 2237 c.c. a favore del committente (il cliente può recedere *ad nutum* dal contratto di opera professionale). Peraltro la deroga pattizia deve essere verificata alla luce del contenuto del contratto; si esclude nella fattispecie che la Sig.ra P., con l'apposizione del termine, avesse rinunciato alla facoltà di recesso.

Qualificato pertanto il ridetto contratto in termini di prestazione di opera professionale intellettuale, e ritenuta la nullità delle clausole richiamate dall'attrice, il recesso risulta legittimamente esercitato, onerata la Sig.ra P. del solo pagamento delle spese sostenute dal prestatore d'opera e del compenso dell'opera svolta fino alla data del recesso.

La domanda va conseguentemente accolta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiarata la nullità delle clausole n. 2, 3, 4, del contratto stipulato in data 17.9.2008, dichiarato pertanto legittimo il recesso dal contratto esercitato dalla signora E.P., condanna C. s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t, alla restituzione in favore di E.P. degli importi versati, previa detrazione delle spese sostenute e del compenso dell'opera svolta fino alla data di recesso. Condanna C. s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 232,38 per spese e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette come per legge.

Perugia, 13 maggio 2016

Il Giudice